

TITOLO V.

*Della Responsabilità dei Conservatori.*

98. I Conservatori delle ipoteche sono responsabili per i danni risultanti;

I. Dalla omissione sopra i loro Registri delle trascrizioni degli atti di mutazione, e delle iscrizioni richieste al loro Ufficio.

II. Da mancanza di menzione nei loro certificati di una, o più iscrizioni esistenti, eccetto che in questo ultimo caso l'errore provenga da indicazioni insufficienti; che non potessero essere loro imputabili.

99. Lo stabile in ordine al quale il Conservatore avesse ommesso ne' suoi certificati di riferire uno, o più pesi inscrittiti, rimane, salva la responsabilità del Conservatore, libero da tali pesi nel nuovo possessore, purchè egli abbia richiesto il certificato dopo la trascrizione del suo titolo; senza pregiudizio però del diritto dei creditori di farsi collocare secondo il rispettivo loro grado, sino a che il prezzo non sarà stato pagato dal compratore, ovvero sino a che la graduazione fra i creditori non sia stata omologata.

100. Nei casi, nei quali il Conservatore è responsabile a norma de' due articoli precedenti, egli subentrerà nelle ragioni del creditore danneggiato contro il debitore origina-